

Deliberazione 156 del 9.2.2001

Piano Regionale Amianto – Istituzione dell'elenco delle ditte, aziende o imprese che utilizzano personale abilitato allo svolgimento di attività di bonifica in presenza di amianto

VISTO l'articolo 10 della Legge 27 Marzo 1992 numero 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 Gennaio 2000 ad oggetto "Piano regionale di protezione dall'amianto – Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione Liguria relativi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 del DPR 8.8.1994

PRESO ATTO che gli attestati di abilitazione rispettivamente per "Addetto alle attività di bonifica" e per "Dirigente delle attività di bonifica (Responsabile di cantiere)" rilasciati ai partecipanti alle attività formative a seguito del superamento con esito positivo dell'accertamento cui si sono sottoposti è previsto siano registrati con specifica attribuzione di numerazione progressiva ed elencati in un registro agli atti del Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria

CONSIDERATO che i titoli rilasciati secondo le procedure e le finalità di cui alla citata deliberazione numero 41 del 21.1.2000 sono utilizzabili ai fini della vigente normativa nazionale che prevede l'iscrizione delle Imprese, Ditte o Aziende nei cui organici sono incluse le persone che hanno conseguito l'attestato di abilitazione alle bonifiche da amianto, in albi o elenchi in fase di istituzione

VALUTATA da parte dell'Ente Regione l'opportunità di costituire un elenco regionale di Imprese, Ditte o Aziende nei cui organici sono incluse persone che hanno conseguito l'attestato di abilitazione alle bonifiche da amianto, nell'interesse dell'utenza che è interessata o coinvolta in azioni di manutenzioni o bonifiche di manufatti contenenti amianto

RITENUTO di dover procedere per le Imprese, Ditte o Aziende di cui sopra, alla costituzione di un elenco regionale nominativo con conseguente attribuzione di un numero identificativo

DATO ATTO che l'elenco dovrà essere integrato periodicamente in relazione ad eventuali nuove attribuzioni di abilitazioni rilasciate con le modalità previste dalla vigente normativa e che la cadenza temporale di aggiornamento dovrà

essere almeno annuale e comunque, se ne sussiste l'oggettiva necessità, anche in tempi maggiormente ravvicinati

DATO ATTO inoltre che l'integrazione dell'elenco in questione dovrà avvenire mediante l'adozione di un decreto dirigenziale del Dirigente del Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria

RITENUTO altresì che possano sussistere condizioni perché eventuali possibili Ditte, Imprese o Aziende dispongano già al loro interno dei requisiti necessari e sufficienti allo svolgimento delle attività di bonifica da amianto e che le stesse avanzino richiesta di essere iscritte nell'elenco regionale

RITENUTO ancora che la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale di dette possibili eventuali Ditte, Imprese o Aziende – corredata di documentazione adeguata a supporto della stessa – debba essere presa in considerazione dal Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria che, previa valutazione e conseguente giudizio circa la sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti a consentire l'iscrizione, con il consenso del Gruppo di Lavoro Amianto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale numero 4911 del 3 Dicembre 1997, ne autorizza l'inserimento

RITENUTO infine che l'elenco iniziale e le successive integrazioni debbano avere valenza pubblica anche per fornire alle utenze interessate elementi di riscontro oggettivo sull'effettiva consistenza di professionalità specifica all'interno delle imprese, Ditte o Aziende iscritte

DATO ATTO che le Imprese, Ditte o Aziende interessate possono variare la consistenza di personale presente nell'organico incrementando, diminuendo o anche perdendo le figure professionali idonee allo svolgimento di attività connesse con la bonifica da amianto e che quindi tali variazioni debbono essere periodicamente registrate e rese pubbliche per mantenere o far decadere la titolarità della presenza nell'elenco regionale

RISCONTRATA l'esigenza di acquisire l'informazione corretta in modo puntuale attraverso apposita segnalazione della Ditta, Impresa, Azienda interessata ogniqualvolta interviene una variazione per dar modo di adottare il previsto provvedimento di aggiornamento con ogni sollecitudine

CONSIDERATI gli approfondimenti sviluppati in sede di Gruppo di Lavoro Amianto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale numero 4911 del 3 Dicembre 1997

DATO ATTO che la presente deliberazione debba essere opportunamente portata a conoscenza del Ministero dell'Industria e del Commercio, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Ambiente, del Comitato Nazionale

dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, delle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura affinché venga preso atto di quanto contenuto ai fini della idoneità e conseguente utilizzabilità del riconoscimento per i fini previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di iscrizione all'albo di Imprese, Ditte o Aziende

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

DELIBERA

1. di istituire l'elenco regionale delle Imprese, Ditte o Aziende che hanno nel proprio organico personale che ha conseguito l'abilitazione al ruolo di "Addetto alle attività di bonifica da amianto" e/o di "Dirigente della attività di bonifica da amianto (Responsabile di cantiere)";
2. di attribuire a ciascuna Ditta, Impresa o Azienda in questione un numero progressivo distinto per Provincia;
3. di approvare gli uniti elenchi suddivisi per provincia delle Ditte, Imprese o Aziende come sopra specificate;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria di procedere con proprio decreto alle successive integrazioni dell'elenco delle Ditte, Imprese o Aziende che modificheranno – acquisendo, incrementando o diminuendo – la consistenza del personale abilitato in attività di bonifica da amianto, quando ne sussista l'oggettiva necessità e comunque almeno entro l'anno nel quale viene comunicata la variazione;
5. di dare pari mandato nel caso di cancellazione delle Ditte, Imprese o Aziende che dovessero non più disporre nei propri organici di personale abilitato alle attività di bonifica da amianto;
6. di autorizzare l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Industria e del Commercio, al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, al Comitato Nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura affinché venga preso atto di quanto contenuto ai fini della idoneità e conseguente utilizzabilità del riconoscimento per i fini previsti dalla vigente normativa nazionale e delle regioni in materia;
7. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire agli utenti interessati di acquisirne conoscenza.